



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- 1) dr. Roberto Di Bella, presidente;
- 2) dr. Francesca Di Landro, giudice;
- 3) dr. Davide Maria Furforoso, giudice onorario;
- 4) dr. Annunziata Rizzi, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento penale n. 60/12 R.G.T.M., relativo al minore C.R.F., nato a L. il giorno 8.2.1996;

valutata la richiesta avanzata del P.M. in sede all'esito del procedimento penale sopra indicato;

ha pronunciato il seguente

decreto

premesso che il minore in oggetto ha dato luogo a manifestazioni di irregolarità della condotta e del carattere, culminate nella frequentazione di soggetti pregiudicati e in orari notturni non consoni ad un adolescente (v. atti del procedimento penale n. 60/12 R.G.T.M. conclusosi con l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli), in denunce del medesimo alla Autorità Giudiziaria per vicende ancora non definite e nella reiterata assenza scolastica (che ha indotto la madre a ritirarlo dalla scuola per la prevedibile bocciatura);

ritenuto che lo stile di vita stigmatizzato, il mancato riscontro di reali segnali di resipiscenza e l'assenza nel C. di un serio progetto di vita e

lavorativo (v. relazione dell'U.S.S.M. in sede), in uno con le negative frequentazioni segnalate, lo espongono a grave rischio di devianza; che, per contro, la madre non appare idonea a contenerne la segnalata pericolosità, come del resto comprovato dalla sorte degli altri figli, tutti tratti in arresto e condannati per gravissimi reati (associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio e altro), nonché dall'atteggiamento passivo palesato in ordine alla negativa condotta del minore;

che neppure il contesto parentale allargato offre garanzie per l'educazione del giovane, in quanto il quadro complessivo evidenziato (dall'U.S.S.M. di Reggio Calabria e dai militari escussi nel corso del dibattimento relativo al processo n. 60/12 R.G.T.M. contro il medesimo C.) lascia desumere in maniera chiara che la famiglia appartenga alla criminalità organizzata presente sul territorio di residenza;

che, a riprova di quanto argomentato, deve ancora osservarsi che la natura dei reati per i quali i familiari del minore sono stati condannati e la modalità con cui il padre è stato ucciso (in un plateale agguato in stile mafioso) non lasciano spazio a conclusioni alternative;

che, pertanto, ricorrono le condizioni per emettere – d'urgenza e *inaudita altera parte* - un provvedimento limitativo della potestà genitoriale e, nel contempo, ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934;

che tale statuizione è in linea con la normativa interna e le Convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia (tra cui quella di New York), in cui si afferma che la famiglia, luogo privilegiato alla crescita del minore, deve però educarlo ai principi di legalità (e, comunque, del buon vivere civile), solidarietà umana e dignità e,

sotto diverso profilo, preservarlo dai rischi connessi al mancato rispetto di tali valori;

che, a corollario della superiore statuizione, appare indispensabile affidare il C. al Servizio Sociale competente per territorio e all'U.S.S.M. in sede per la necessaria attività di assistenza, sostegno e vigilanza, con mandato di inserirlo immediatamente in una struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze e da reperirsi fuori dalla regione Calabria (con la precisazione che la stessa abbia operatori professionalmente qualificati nel trattare problematiche simili a quelle evidenziate nel giovane e a fornire al medesimo una seria alternativa culturale);

che tale soluzione appare l'unica percorribile per sottrarre il minore ad un destino altrimenti ineluttabile (come evidenziato anche nella relazione in data 9.3.2012 della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria, là dove si evidenzia nell'atteggiamento del C. "una certa rassegnazione ad una vita segnata") e, nel contempo, per consentire al medesimo di sperimentare contesti culturali e di vita alternativi a quello deterioro di provenienza;

che, parimenti, deve demandarsi alle agenzie territoriali indicate (con supervisione ad opera dell'U.S.S.M. in sede) il compito di elaborare un programma di educazione alla legalità per il giovane e di recupero delle competenze genitoriali per la madre;

che, per l'effetto, il presente provvedimento e gli atti del procedimento penale sopra indicato devono essere trasmessi al tribunale in sede, sezione civile, ai sensi dell'art. 32 comma quarto D.P.R. 22.9.1988 n. 448;

che il paventato conflitto di interessi tra il minore e la madre impone la nomina di un curatore speciale;

visti gli artt.333, 336 terzo comma c.c., 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934 e 32 comma quarto D.P.R. 22.9.1988 n. 448;

P.Q.M.

Affida C.R.F. al Servizio Sociale competente per territorio e all'U.S.S.M. in sede per la necessaria attività di assistenza, sostegno e vigilanza, con mandato di inserirlo immediatamente in una struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze nei termini in motivazione specificati e da reperirsi fuori dalla regione Calabria.

Delega alle agenzie territoriali sopra indicate (con supervisione ad opera dell'U.S.S.M. in sede) il compito di elaborare un programma di educazione alla legalità per il giovane e di recupero delle competenze genitoriali per S.A.;

Prescrive a S.A. di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle disposizioni che le saranno impartite per il recupero delle competenze genitoriali ed un corretto approccio con il figlio minore.

Autorizza le superiori agenzie territoriali ad avvalersi per l'esecuzione del presente provvedimento, ove necessario, dell'ausilio della Questura – Ufficio Minori di Reggio Calabria e a riportare il minore nella struttura prescelta ogni qualvolta se ne dovesse arbitrariamente allontanare.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di rito (al P.M., al Servizio Sociale e all'U.S.S.M. sopra menzionati, agli esercenti la potestà genitoriale) e per la trasmissione del presente provvedimento e degli atti del procedimento penale n. 65/12 R.G.G.I.P. al tribunale per i minorenni in sede, sezione civile.

Reggio Calabria, 19.7.2012.

Il presidente

(dr. Roberto Di Bella)